

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

Provincia di Messina



Prot. 1803 del 15-03-2011

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 17 DEL 15-3-2011

OGGETTO: Nomina Avv. Salvatore Galofaro come esperto del Sindaco – Art. 14 L.R. n. 7/1992, e successive modifiche ed integrazioni. Periodo Marzo-Dicembre 2011.

IL SINDACO

- **Considerato** che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo;
- **Considerato** che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della Lr. 26/1993, dell'art. 4 della Lr. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della Lr. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della Lr. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;
- **Che** ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- **Che** detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;
- **Richiamato** l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:
 - a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di " regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
 - b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
 - c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

- **Considerato** che lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto-avvocato che si occupi specificatamente, nelle materie di competenza sindacale, per avere un supporto legale per meglio portare avanti il suo programma di governo con la risoluzione di aspetti tecnici-giuridici inerenti la sua attività di direzione politica amministrativa di particolare complessità, soprattutto in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, nonché redazione di pareri su problematiche afferenti materie quali l'Ordinamento Enti Locali, il Diritto Civile, del Lavoro, Amministrativo, il coordinamento tra legislazione statale e regionale, nonché in materie attinenti a questioni di tipo legale che possono sfiorare in contenzioso.
- **Ritenuto** che l'incarico può essere conferito all'Avv. Galofaro Salvatore, il quale, come risulta da apposito curriculum vitae, in possesso di Laurea in Giurisprudenza ed Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.
- **Considerato** che con nota prot. 7450 del 21/10/2010 è stato richiesto alla Corte dei Conti Sicilia Sez. Consultiva un parere in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della L.R. 7/92.
- **Che** la Corte dei Conti Sez. Consultiva ha fornito parere con Deliberazione n. 21/2011/SS.RR.Par. dicendo che: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa.

La soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.

- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, e succ. mod. ed int.;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del responsabile del Settore Amministrativo e del revisore dei Conti;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;
- **VISTA** la L.R. n. 7/1992;
- **VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
- **VISTO** P.O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. Di conferire all'Avv. Salvatore Galofaro, nato a Taormina il 19/08/1970, l'incarico, a tempo ~~determinato~~, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di ~~pubblico~~ pubblico impiego, al fine di coadiuvare lo stesso dal punto di vista giuridico nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa e come pure meglio specificato in premessa.
2. Il precetto esperto, per i fini di cui al precedente punto, è tenuto ad essere presente in Comune almeno due volte la settimana (martedì e giovedì), oltre i casi di comprovata necessità ed a rispondere, anche per iscritto, ai quesiti posti dal Sindaco, nonché a fornire consulenza agli amministratori comunali;
3. L'incarico decorre dalla data di accettazione della presente ed ha la durata da marzo 2011 a dicembre 2011, ed è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;
4. Il compenso viene concordemente e consensualmente determinato, ai sensi dell'art. 1341 del c.c. in corso all'art. 14 della L.R. 26/08/1993, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ossia in euro 830,00 mensili, compresi oneri accessori, ed in misura inferiore al trattamento economico attribuito alla 2^a qualifica dirigenziale del contratto di categoria;
5. Il compenso sarà corrisposto alla fine di ogni bimestre;
6. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, previa acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di notificare copia di quest'atto al soggetto interessato, ai fini della sottoscrizione di accettazione dell'incarico in oggetto, come da dichiarazione in calce;
8. Disporre a cura del Servizio di Segreteria Generale, la pubblicazione del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, all'Ufficio di Segreteria ed alla Corte dei Conti;
9. Di dare atto che verrà trasmessa annualmente al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto.

IL SINDACO

Visto: Accetto, incondizionatamente e senza riserva alcuna, il presente incarico ed il compenso previsto al punto n. 4 del dispositivo del presente atto, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Fondachelli Fantina, li 15/3/2011

(Avv. Salvatore Galofaro)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA-ATTESTA

Che la superiore somme complessiva quantificata in € 8.300,00 grava sull'intervento 1.01.1.05 art. 7 del bilancio di previsione 2011 in corso di formazione.

Il Responsabile Economico Finanziario